



Sviluppo e acquisizione del nuovo elicottero multiruolo Light utility helicopter (LUH) Atto del Governo 124

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	124
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2019, relativo allo sviluppo e all'acquisizione del nuovo elicottero multiruolo – light utility helicopter (LUH)
Norma di riferimento:	Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	8/10/2019	10/10/2019
annuncio:	10/10/2019	10/10/2019
assegnazione:	10/10/2019	10/10/2019
termine per l'espressione del parere:	19/11/2019	19/11/2019
Commissione competente:	4 ^a Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a Difesa	V Bilancio (Assegnato il 10 ottobre 2019 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 30 ottobre 2019)

Premessa

Lo scorso 8 ottobre il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n.38/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo allo Sviluppo ed all'acquisizione del nuovo Elicottero Multi ruolo - Light Utility Helicopter, LUH (Atto n. 124).

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissioni parlamentari è il 19 novembre 2019. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio è il 30 ottobre 2019.

Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla [legge 4 ottobre 1988, n. 436](#) (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) a loro volta oggetto di novella da parte della [legge n. 244 del 2012](#) recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento

militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte**.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP)** di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla [legge n. 244 del 2012](#) sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 ([Doc. CCXXXIV, n. 1](#)).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "[Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma](#)".

Contenuto

La richiesta di parere parlamentare fa riferimento allo Sviluppo ed all'acquisizione di **22 piattaforme** del nuovo Elicottero Multi ruolo - *Light Utility Helicopter*, LUH.

Come precisato dal Governo nella documentazione allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma risponde alla necessità di individuare una **soluzione capacitiva** che permetta di **rinnovare la componente elicotteristica** c.d. "multiruolo" dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando, quindi, la progressiva sostituzione delle linee *legacy* - ovvero *ereditate dalle passate acquisizioni* -, introdotte tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90.

Finalità
del programma

A tal proposito l'Amministrazione proponente fa presente che tali piattaforme sono caratterizzate da un crescente **livello di obsolescenza** dovuto al loro continuo impiego operativo. Inoltre, gli equipaggiamenti di bordo non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione ed appare necessario adeguarne gli apparati avionici ai nuovi standard europei.

Con riferimento alle **caratteristiche specifiche** della nuova piattaforma viene rappresentata la necessità di disporre di un mezzo in grado di assicurare **10.000 ore volo** ovvero una "vita tecnica" non inferiore a 30 anni e capace di operare in sicurezza, in ogni condizione di volo. Si reputa, altresì, fondamentale, sia la capacità di garantire **comunicazioni radio bilaterali** e la trasmissione di dati e di immagini con le altre unità presenti sul terreno, sia la versatilità del mezzo che ne consenta l'impiego in diversi scenari.

Caratteristiche
specifiche del
mezzo

Si segnala, inoltre, che sul [sito del ministero della difesa](#) è precisato che il programma è finalizzato a rinnovare e razionalizzare la flotta degli Elicotteri da Supporto al Combattimento (ESC) dell'Esercito Italiano (linee A109, AB206, AB205, AB212 e AB412), mediante l'acquisizione di una piattaforma di nuova concezione che permetta di colmare il gap capacitivo dovuto alla obsolescenza e vetustà delle citate linee elicotteristiche e di alleggerire la catena logistica attraverso il principio di unicità delle piattaforme. Nel dettaglio la sostituzione avverrà con l'acquisto degli elicotteri AW169 prodotti dalla Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri.

La [tipologia di elicottero](#) è medio leggero, l'equipaggio può essere costituito da 1/2 piloti più 10 passeggeri, è lungo 14,64 m e largo 2,53 metri il peso massimo al decollo è pari a 4.600 kg (4.800 kg con kit opzionale). La propulsione è composta da un motore con due turbine, la velocità massima è pari a 296 Km/h.

Le nuove piattaforme dovranno rispondere a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione/acquisizione in ambito F.A. ed in ambito interforze/NATO, nonché rispondere agli *standard* di riferimento del **progetto "Forza NEC"** (per la sola componente terrestre).

Il **Programma Forza NEC** (*Network Enabled Capability*) è, un progetto di ammodernamento dello strumento militare inteso all'acquisizione di capacità operative e tecnologiche completamente digitalizzate e come tali in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In concreto l'obiettivo è quello di **formare una Forza terrestre integrata digitalizzata**, basata su tre brigate medie dell'Esercito e su una brigata anfibia interforze composta da elementi del reggimento "Serenissima" e del reggimento di fanteria di marina "San Marco".

Da un punto di vista operativo il progetto di digitalizzazione di una "Forza Nec" consiste nel dotare le unità operative schierate in campo, dai posti di comando alle varie piattaforme (carri armati, veicoli di trasporto truppe, sistemi di ricognizione, semoventi di artiglieria) fino al singolo soldato, di opportuni sistemi digitali di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati ed interoperabili tra di loro.

La prima fase del Programma pluriennale Forza Nec, rispetto alla quale le Commissioni Difesa del [Senato](#) e della [Camera dei deputati](#) hanno espresso un **parere favorevole** nella seduta del 1° e dell' 8 aprile 2009, attiene ad una serie di attività sperimentali volte a costituire la "cornice" essenziale per la successiva fase di digitalizzazione.

Si inserisce nel più generale progetto Forza NEC, il programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n.1/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo ai Sistemi individuali di combattimento - "**Sistema soldato sicuro**" (Atto n. 121), attualmente all'esame delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

Con riferimento **all'impiego della nuova** piattaforma la nota dello stato maggiore della Difesa, allegata alla richiesta di parere, pone in evidenza la possibilità di **utilizzare duale** del nuovo elicottero

Al riguardo, si sottolinea, in particolare, la possibilità di impiegare il mezzo per il trasporto aereo e il soccorso malati e traumatizzati gravi e per le attività di sorveglianza, ricerca, ricognizione e **antincendio boschivo** e di soccorso e assistenza in occasione delle calamità naturali.

Per quanto riguarda le attività di **contrasto agli incendi boschivi**, il **Documento programmatico pluriennale della difesa 2019-2021** sottolinea l'importante contributo assicurato dalla Difesa, compresa l'Arma dei Carabinieri, in questa attività, coordinata sul territorio nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraverso il Centro Operativo Aereo unificato (COAU), il Dipartimento impiega la flotta aerea antincendio dello Stato nel concorso delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, favorendone l'efficacia operativa in coordinamento con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto indicato dalla legge n. 353/2000. La flotta aerea dello Stato si avvale a tal fine anche delle altre risorse istituzionali (CNVVF, FA, Arma CC) che in virtù di accordi e convenzioni, operano e vengono impiegate nella attività antincendio. In tale ambito, le Forze Armate forniscono un contributo significativo alla costituzione della flotta aerea antincendio dello Stato fornendo elicotteri dislocati sulle proprie basi su tutto il territorio nazionale. L'impiego delle Forze Armate nella attività antincendio, conforme a quanto indicato dal COM 66/2010, articolo 92 è regolato da accordi e convenzioni annuali, di tipo concorsuale e a titolo oneroso, che, dal 2017 su delega dello Stato Maggiore della Difesa, il Comando Operativo di vertice Interforze stipula, recependo i contributi delle Forze Armate, con il Dipartimento della Protezione Civile. Una volta approvati dalle rispettive autorità ministeriali, gli Accordi/Convenzioni stipulati regolano l'impiego degli elicotteri, indicando le basi aeroportuali e le ore di volo disponibili, nonché i piloti militari qualificati per il pilotaggio del velivolo S-64F nei periodi delle campagne Antincendi Boschivi. A latere di Esercito, Marina e Aeronautica, anche l'Arma dei Carabinieri concorre alla lotta agli incendi boschivi. Il Comando Generale ha, infatti, stipulato (negli anni 2017, 2018 e 2019) un accordo con la Regione Sicilia e con il Dipartimento della Protezione Civile, per il concorso alla campagna antincendio mediante un elicottero NH500D. Inoltre si evidenzia che l'art.7 del d.lgs. n.177/2016 ha attribuito all'Arma le attività di "prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia d'incendi boschivi.

Programma
Forza NEC

Utilizzo duale
del mezzo

Il concorso della
difesa nelle
attività di
contrasto agli
incendi boschivi.

Per ulteriori approfondimenti si veda: "[Gli elicotteri duali nel campo della sicurezza e difesa](#)", a cura di Alessandro Marrone e Michele Nones, Istituto Affari internazionali.

Il programma è inserito nel **Documento programmatico pluriennale della difesa 2019-2021** tra quelli in avvio nel 2019.

Il programma in esame nel DPP 2019-2021

Nel dettaglio, viene precisato che " il programma è di previsto finanziamento in quota parte per 382M€ a valere sulle risorse recate dal fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art.1 co.1072 della legge di bilancio 2018 e delle risorse di cui all'art.1 co.95 della legge di bilancio 2019. Il programma ha un onere complessivo pari a circa 2,200M€".

Al riguardo la scheda allegata alla schema di decreto in esame fa riferimento ad una spesa di **407** milioni di euro da ripartire negli esercizi finanziari 2019 al 2033.

In relazione al maggior onere di 25 milioni di euro rispetto a quanto stimato nel DPP 2019 – 2021, l'Amministrazione della difesa fa presente che "alla luce di una rivalutazione del livello di priorità dei programmi da avviare e dell'esigenza di anticipare l'acquisizione di n. 2 velivoli destinati all'Arma dei Carabinieri, **la quota programmatica pari a 45M€**, a valere **sulle risorse recate dalla LdB 2018 ex co 1072**, inizialmente prevista nell'ambito del Documento Programmatico Pluriennale 2019 è **stata incrementata di 25M€** nel triennio 2019-2021 per un complessivo di 70M€.

La spesa del programma sarà pertanto ripartita nel seguente modo:

FASE 1: onere finanziario iniziale pari a 70 milioni di euro dal 2019 al 2021 a valere sui capitoli di investimento del Ministero della Difesa (settore "Alta Tecnologia"-capitolo 7120/32).

L'onere è imputato alle risorse rese disponibili a seguito del rifinanziamento del Fondo di cui all' art.1 co. 1072 della legge 22 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il cui costo è ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2019	2020	2021	totale
Oneri	13,20	21,80	35,00	70

FASE 2 : onere finanziario pari a 337 milioni di euro dal 2021 al 2033 a valere dei fondi che si renderanno disponibili per il tramite dell ' art. 1 co. 95 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) , il cui costo è ripartito nei seguenti esercizi finanziari:

(milioni di euro)

Esercizio Finanziario	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
Oneri	5,0	25,0	30,0	50,0	55,0	80,0	80,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	337

Si ricorda che il **comma 140** della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (**legge di bilancio per il 2017**), ha previsto l'istituzione di un **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), **per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE.

La **legge di bilancio per il 2018** (art.1 c.1072 della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MiSE).


La successiva **legge di bilancio per l'anno 2019** (legge n. 145 del 2018) ha a sua volta istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (art. 1 c. 95, 96 e 98 della legge n. 145 del 2018).

Si ricorda che il **comma 95 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno** [Le risorse del](#)

2019 (legge n. 145 del 2018) ha a sua volta istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. A tali finalità sono stati destinati circa 42,7 miliardi in un orizzonte temporale (venticinquennale 2019-2033).

Fondo di cui al co. 95 dell' art.1 della legge LDB per l'anno 2019

Le risorse del Fondo (42,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello Sviluppo economico, **il 13,6 per cento al Ministero della Difesa** e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento.



Più nel dettaglio al **Ministero della difesa** sono stati assegnati nel complesso 5.800 milioni di euro per il periodo dal 2019 al 2033, di cui 69 milioni nel 2019, 100 milioni nel 2020, 138 milioni nel 2021 e quote superiori ai 400 milioni a partire dal 2022. Il decreto non specifica non i settori nel cui ambito le risorse dovranno essere impiegate.

Stanziamenti per la Difesa

Per un approfondimento si veda il [resoconto sommario della seduta della Commissione difesa](#) del 13 maggio 2019 nel corso della quale sono stati espressi i rilievi alla Commissione bilancio sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (atto n. 81).

Per quanto concerne i **settori industriali interessati** la scheda illustrativa indica che tali settori sono prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e più in generale dell'alta tecnologia nonché ricerca e sviluppo. I siti produttivi, potenzialmente interessati, sono situati su tutto il territorio nazionale con particolare concentrazione nell'area settentrionale e nell'area centro meridionale.

Settori industriali interessati dal Programma

Si prevede, a supporto del programma, il coinvolgimento, oltre al *Prime Contractor*, di oltre 200 realtà nazionali (fornitori e sub-fornitori, diretti e indiretti, comprese le piccole e medie imprese dell'indotto, i centri di studio e ricerca universitari).

Con riferimento al coinvolgimento di Istituti universitari l'Amministrazione proponente precisa che "l'industria nazionale, per altri programmi si è sempre avvalsa della collaborazione dei seguenti enti accademici:

- Politecnico di Milano;
- Università di Modena e Reggio Emilia;
- Università degli studi di Napoli;
- Università di Pisa;
- Università del Salento;
- Politecnico di Torino;
- Università di Chieti-Pescara.

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** l'atto del Governo in esame richiama pertanto le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici") e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro

volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Al riguardo si ricorda che, in via generale, che ai sensi del richiamato **articolo 109** del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento **il diritto di recesso** con preavviso di venti giorni e con **pagamento delle prestazioni eseguite** e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, **oltre al dieci per cento** dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'**articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 34

Camera: Atti del Governo n. 124

5 novembre 2019

Senato Servizio degli Affari Internazionali
Camera Servizio Studi
Dipartimento Difesa

segreteriaAAII@senato.it - 066706-3666
st_difesa@camera.it - 066760-4172

 CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0172